



## Istituto Comprensivo Statale “L. BASSI- S. CATALANO” TPIC82500N

*Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado*

Centro Territoriale Risorse per l'Handicap CTRH

Via Marinella,2-91100 Trapani – C.F. 93034170816 -tel/fax: 092321329

sito:[www.icliviobassi.edu.it](http://www.icliviobassi.edu.it) e-mail:[tpic82500n@istruzione.it](mailto:tpic82500n@istruzione.it) [tpic82500n@pec.istruzione.it](mailto:tpic82500n@pec.istruzione.it)

**A tutto il personale scolastico**

**Al D.S.G.A.**

**Agli alunni e alle famiglie**

**Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**

**Al Rappresentante Lavoratori Sicurezza**

**Al Sito web**

**Agli Atti**

### **OGGETTO: Obbligo certificazione verde COVID-19 (Green pass) per il personale scolastico.**

Con l'intento di favorire il corretto avvio delle attività scolastiche, si forniscono di seguito alcune informazioni essenziali che scaturiscono dalle recenti disposizioni normative riguardanti l'oggetto e si rimanda, ove necessario, alla lettura integrale consultando il sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it).

Il Decreto Legge 6 agosto 2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita: "Dal 1 settembre 2021, e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID". Pertanto, a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

Ne deriva che, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo (verificatori) che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, NON POTRA' SVOLGERE LE FUNZIONI proprie del profilo professionale, NÉ PERMANERE A SCUOLA. Tale dipendente risulterebbe, pertanto, assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello giuridico-economico; a decorrere dal quinto giorno, si dispone la sospensione senza stipendio, con possibile riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio, il mancato possesso del GP, o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, determina una assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, e ciò comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente. Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto "Decreto-legge n. 11-/2021 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti- Parere tecnico", la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è, inoltre, passibile di sanzione.

### **Come ottenere il Green Pass.**

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il GP ha, quindi, una validità temporale differenziata e legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione.

### **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**

Con circolare n.35309 del 4 agosto il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono permanentemente o temporaneamente controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Eventuali aggiornamenti o modifiche su quanto sopra, saranno oggetto di successiva comunicazione.

Il contenuto della presente ha valore di notifica agli interessati.

Trapani, li 31/08/2021

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ornella Cottone

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 39/1993